

Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta pari all'89,77% dell'importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia

Con la [risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026](#) istituito il codice tributo "7079" per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto nell'ambito della disciplina "Transizione 5.0", di cui all'articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal [decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42](#).

L'agevolazione, determinata in misura pari all'89,77% dell'importo richiesto, è riconosciuta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dalla disciplina di riferimento e che hanno ricevuto dal GSE l'attestazione di ammissibilità tecnica, unitamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a pena di scarto dell'operazione.

Ai fini del controllo, l'Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli trasmessi dal GSE, inclusi eventuali aggiornamenti, nonché il rispetto del limite massimo di credito fruibile. L'importo utilizzabile è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.

Nel dettaglio, la [risoluzione](#) istituisce il seguente codice tributo:

. ***“7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.***

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto **codice tributo è esposto nella sezione “Erario”**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*. **Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento**, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, **verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco**, pena lo scarto del modello F24, **tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE**.

Riepilogo

VOCE	DESCRIZIONE
Documento	Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 16 aprile 2026

VOCE	DESCRIZIONE
Oggetto	Codice tributo e modalità utilizzo credito d'imposta art. 8 D.L. 27/03/2026, n. 38
Codice tributo	7079
Scadenza utilizzo	31 dicembre 2026
Modalità utilizzo	Compensazione tramite modello F24 telematico
Coordinamento	Comunicazioni GSE obbligatorie per fruizione
Percentuale credito	89,77% dell'importo richiesto
Investimenti	Beni materiali, immateriali e formazione personale

[Link al testo della risoluzione Agenzia delle Entrate – n. 14 del 16 aprile 2026](#), con oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d'imposta Transizione 5.0 – Investimenti in beni materiali e immateriali e formazione – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 – Modalità di fruizione, limiti temporali e controlli automatizzati – Coordinamento con le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – Articolo 8 del D.L. 27/03/2026, n. 38, come modificato dal [D.L. 3/04/2026, n. 42](#).

[Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del](#)

[made in Italy, di concerto 24 luglio 2024](#), recante:
«Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano
Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del
6 agosto 2024.